



Fon.Coop

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua nelle imprese cooperative
costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL

AVVISO N. 48 DEL 13/07/2021
PIANI FORMATIVI STRATEGICI
“Innovazione e Sostenibilità”
– FONDO DI ROTAZIONE –



Indice dell'Avviso

1.	Finalità dell'Avviso	3
1.1.	Caratteristiche distintive dell'avviso	3
1.2.	Obiettivi previsti.....	3
2.	Oggetto dell'Avviso - piani formativi condivisi	5
3.	Presentatori e attuatori.....	6
3.1	Associazione temporanea d'impres (ATI) o Associazione temporanea di scopo (ATS)	8
3.2	Forme aggregative diverse dalle ATI o ATS	8
3.3	Altre ipotesi	9
3.4	Soggetti terzi delegati coinvolti nella realizzazione del piano	9
3.5	Soggetti Partner di progetto coinvolti nella realizzazione del piano.....	10
4.	Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari	11
5.	Regime d'aiuti.....	13
6.	Risorse dell'Avviso.....	14
7.	Accordo di condivisione sindacale	14
8.	Tipologia di attività ammissibili	15
8.1.	Attività non formative propedeutiche ammesse (fase I)	16
8.2.	Attività formative ammissibili (FASE II)	16
9.	Durata	18
10.	Parametri di contributo per i piani.....	18
11.	Valutazione Piani Aziendali	19
12.	Formazione delle Graduatorie	23
13.	Riesame della valutazione dei piani	24
14.	Modalità e termini di partecipazione.....	24
15.	Documentazione per la partecipazione alla procedura	25
16.	Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani	26
16.1.	<i>Effetti dell'inammissibilità parziale</i>	<i>27</i>
17.	Reclami e rimedi giurisdizionali	28
18.	Verifiche successive	28
19.	Convenzione	28
20.	Richiesta di anticipo del contributo.....	28
21.	Obblighi del soggetto ammesso al contributo	28
22.	Riconoscimento del contributo	29
23.	Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale	29
24.	Responsabile del procedimento e chiarimenti	30
25.	Tutela dei dati personali	30
26.	Norma di rinvio	30



1. Finalità dell'Avviso

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative – Fon.Coop –, costituito da Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop) e CGIL – CISL - UIL, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 10 maggio 2002, con il presente Avviso strategico 48 “*Innovazione e sostenibilità*” promuove la competitività e il riposizionamento delle imprese aderenti finanziando azioni di ricerca, di analisi e di progettazione del cambiamento che unitamente ad azioni di sviluppo e valorizzazione delle competenze del personale possano definire percorsi di apprendimento coerenti con i fabbisogni di contesto emergenti e orientati all'affermazione di modelli organizzativi, produttivi e di consumo che sanno coniugare crescita e competitività dell'impresa con criteri di sostenibilità nelle sue diverse accezioni: economica, ambientale e sociale.

L'avviso promuove l'innovazione nelle sue diverse declinazioni: organizzativa, di prodotto, di processo, tecnologica, digitale e sociale. ***Finalità dell'avviso è l'innovazione sostenibile*** intesa come un nuovo modo di produrre, di lavorare, di relazionarsi all'ambiente, alle risorse naturali e alle persone. L'innovazione come creazione di valore condiviso e leva “trasformativa” tesa a rafforzare le capacità di analisi dei contesti di sviluppo, all'affermazione di nuove progettualità, a costruire nuove capacità, a ridefinire ambiti di intervento e strategie imprenditoriali in un'ottica di crescita sostenibile.

1.1. Caratteristiche distintive dell'avviso

L'avviso 48 sostiene l'adozione di un approccio sistemico alla formazione che vede nella sperimentazione di interventi, strumenti e metodologie di analisi e ricerca, il presupposto per costruire percorsi di apprendimento indirizzati alla produzione di nuova conoscenza; un insieme organizzato di azioni finalizzato alla definizione e sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di nuove strategie aziendali, mosse e attuate attraverso percorsi di rafforzamento delle competenze e della professionalità del capitale umano.

Per sviluppare l'innovazione come processo e non come episodio, in un'ottica di *crescita sostenibile*, le azioni di ricerca e di analisi messe in campo dovranno definire quali competenze siano necessarie per costruire modalità di gestione dei processi, di sviluppo di prodotti, dei sistemi di flessibilità, di reti e modelli organizzativi orientati alla sostenibilità dell'intera catena del valore. La descrizione dettagliata degli obiettivi e dei risultati attesi dalle singole attività in termini di prodotti e/o progettualità, sui destinatari e sui soggetti coinvolti nel piano saranno oggetto di valutazione di impatto da parte del Fondo

1.2. Obiettivi previsti

Il proponente dovrà scegliere uno dei seguenti obiettivi di sviluppo, considerando che ciascun obiettivo può prevedere anche ambiti trasversali agli altri, la scelta dovrà basarsi sull'indirizzo prevalente che si intende attribuire ai processi trasformativi e che risultano prioritari nella definizione delle strategie aziendali, indicando esplicitamente i risultati attesi dalle attività di analisi e ricerca e dai percorsi formativi presenti nel piano.

1. Innovazione organizzativa

Attività indirizzate all'evoluzione dell'assetto organizzativo aziendale al fine di introdurre ruoli, processi e strumenti dedicati a gestire e organizzare la partecipazione individuale al processo creativo aziendale, con il fine ultimo di renderla sistematica.



Di seguito a titolo indicativo, si riportano solo alcuni degli ambiti di intervento su cui indirizzare l'obiettivo:

- introduzione o rafforzamento di processi orientati alla *learning organization*; alla conciliazione dei tempi di lavoro e nuove forme di alternanza in *smart working*; al *diversity management*; all'inclusione socio-lavorativa e al *welfare* aziendale; alla sostenibilità in senso ampio, alla condivisione di valore e la capacità di lavorare insieme ;
- sperimentazione di percorsi che sostengano nuova occupazione in particolare giovanile e femminile intesa come valorizzazione di talenti; introduzione di particolari pratiche di lavoro, che mirino ad aumentare il grado di commitment (impegno, fiducia, identificazione) dei lavoratori verso l'impresa; introduzione di nuove professionalità o aggiornamento e riqualificazioni di quelle esistenti;
- implementazione di sistemi di accreditamento che aggiornino i processi; introduzione di nuovi strumenti di gestione e di partecipazione come la valutazione di impatto sociale e/o ambientale; creazione di nuovi servizi o nuove aree di produzione.

2. Innovazione digitale

Attività indirizzate all'introduzione, allo sviluppo e all'utilizzo delle nuove tecnologie che, in sinergia con l'aumento delle competenze digitali dei lavoratori e dell'organizzazione, portino allo sviluppo di nuove opportunità di *business*.

L'innovazione digitale comprende tutti i processi di definizione e implementazione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo nell'impresa (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software) quali ad esempio: *Big Data*, piattaforme digitali; soluzioni di *digital marketing/e-commerce*; *internet of things*; logistica digitale; amministrazione digitale; sicurezza digitale; sistemi integrati ed altre soluzioni e sistemi basati su tecnologie coerenti con il piano impresa 4.0.

Di seguito, a titolo indicativo, si riportano solo alcuni degli ambiti di interventi previsti dall'obiettivo:

- implementazione di percorsi finalizzati a rendere le imprese adattabili e flessibili attraverso l'integrazione della tecnologia digitale in una o più aree aziendali;
- attivazione di processi di promozione di partenariati e costruzioni di reti basati su nuovi modelli di collaborazione, di sviluppo e di sostenibilità dei territori attraverso l'implementazione di soluzioni digitali (ad esempio: *smart community*; Piattaforme di cooperative, ecc);
- progettazione e sperimentazione di modelli organizzativi orientati alla qualità e alla sostenibilità tramite lo sviluppo di prodotti/servizi con minori impatti ambientali e sociali che implementino la transizione verso un'economia circolare e *green*;
- implementazione di nuovi modelli organizzativi che aumentino la capacità di collaborazione tra le imprese anche attraverso il coinvolgimento dei poli di innovazione tecnologica, i *digital innovation hub*, i *competence center*, le università ecc.;

3. Innovazione sociale

Attività indirizzate all'adozione di pratiche efficaci e sostenibili, nuove soluzioni, basate su innovazione di processo, di prodotto e di risultato, in grado di rispondere ai bisogni e alle



sfide sociali emergenti, di creare nuove collaborazioni, nuove modalità di decisione, di azione e di utilizzo delle risorse.

Di seguito, a titolo indicativo, si riportano solo alcuni degli ambiti di interventi previsti dall'obiettivo:

- sviluppo di strumenti e procedure per analisi dei contesti sociali ed economici complessi finalizzati alla progettazione e realizzazione della rete dei servizi di welfare territoriale;
- sperimentazione di nuove forme di relazione e dialogo con le Pubbliche Amministrazioni attraverso l'adozione delle procedure e delle prassi di co-programmazione e co-progettazione delle risorse e degli interventi sociali e sanitari;
- attivazione processi di aggregazioni e/o sviluppo di partenariati finalizzati alla costruzione di modelli di welfare generativo (rigenerazione urbana, valorizzazione di beni storici, artistici e culturali; servizi di prossimità; micro mobilità sostenibile; rigenerazione di beni pubblici; riuso beni confiscati a scopo sociale, servizi sanitari di territorio, *cohousing* ecc);
- sviluppo di pratiche di valutazione di impatto sociale che privilegino, nei percorsi di misurazione e condivisione del valore generato, la più ampia partecipazione dei diversi soggetti coinvolti dall'attività dell'impresa (lavoratori, utenti, *partner*, *stakeholder* ecc.)
- progettazione e sviluppo di piattaforme digitali per reti di imprese sociali e per l'accessibilità e l'erogazione dei servizi offerti al territorio;
- sperimentazioni ed azioni di messa a regime di esperienze di inclusione lavorativa di persone svantaggiate.

2. Oggetto dell'Avviso - piani formativi condivisi

L'avviso strategico si caratterizza per essere un programma di azioni formative e di attività ad esse propedeutiche strettamente integrate e finalizzate a supportare sia i cambiamenti organizzativi gestionali interni all'azienda attraverso specifici interventi formativi volti all' acquisizione e diffusione di nuove competenze sia a creare le condizioni esterne per ripensare modelli di collaborazione e opportunità di sviluppo capaci di incidere nei contesti territoriali e/o produttivi di riferimento.

I piani a valere sul presente avviso devono prevedere due distinte azioni – non formative “propedeutiche” e formative - distinte ma strettamente integrate e consequenziali. I piani dovranno realizzarle entrambe; i piani che prevedono solo azioni non formative e che non realizzeranno attività formative non sono ammissibili e rendicontabili.

Il piano formativo condiviso è un programma di attività, tra quelle ammesse nel presente Avviso, risultante da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale di ciascuna impresa beneficiaria, o un suo delegato, e RSU/RSA o Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

All'interno di ciascun piano dovrà essere individuato un referente definito “**Responsabile di piano**” che sia coinvolto nell'intero ciclo di vita del piano, dalla progettazione (definizione di obiettivi ed esiti attesi nonché azioni e attività previste) alla gestione e rendicontazione, e ne assuma la responsabilità operativo-gestionale; il Responsabile di piano controfirma la documentazione comprovante le attività formative svolte (i registri) e sarà l'interlocutore principale nei confronti del

Fondo in caso di comunicazioni nel corso della realizzazione del piano e/o per successive attività di valutazione dei risultati.

Con riferimento al **Fondo Nuove Competenze**, gestito da ANPAL, di cui al Decreto Legge “Rilancio” (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall’art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104) e attuato sulla base delle disposizioni del Decreto Interministeriale del 9 ottobre 2020 (e del Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2021 di proroga) e del relativo Avviso pubblico emanato da ANPAL e previsto anche dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** (M5C1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - Riforma 1.1 Politiche attive del Lavoro e formazione) si precisa che qualora ne ricorrano i termini e le condizioni i piani formativi del presente Avviso potranno essere oggetto di contributo a valere sul predetto **FNC**.

Premialità

Saranno oggetto di premialità nella griglia di valutazione le seguenti imprese:

1. impresa che abbia aderito – con almeno una matricola - entro il 31/12/2015 e non abbia effettuato revoche da quella data;
2. impresa che sia aderente a Fon.Coop a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

Per i piani pluriaziendali almeno il **20%** delle imprese beneficiarie devono essere nella condizione descritta nei precedenti punti 1 e 2 per avere riconosciuta la premialità¹;

3. Presentatori e attuatori

Possono presentare domanda di contributo e realizzare i piani formativi oggetto dell’Avviso (di seguito definiti soggetti presentatori e attuatori dei piani):

- le imprese/enti aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- i consorzi d’imprese aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;
- le società capogruppo aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle società controllate e/o partecipate aderenti;
- l’A.T.I. o A.T.S. di più imprese aderenti a Fon.Coop, anche da costituire formalmente dopo l’eventuale approvazione del contributo, per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- la capogruppo di un gruppo cooperativo paritetico per propri lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti a Fon.Coop;
- i “contratti di rete” (ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, art. 3 comma 4 ter come convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.) tra imprese aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;
- gli Enti o società di formazione, anche in A.T.I. o A.T.S. fra di loro - anche da costituire

¹¹¹ Se la risultante del rapporto tra il numero delle imprese – rientranti nella condizione descritta – e il numero totale delle imprese beneficiarie del piano conduca ad una cifra con decimali non unitari si procederà nel seguente modo: per decimali compresi tra X,1 e X,5 si arrotonderà per difetto alla unità inferiore se invece la percentuale è ricompresa tra X,6 e X,9 si arrotonderà per eccesso alla unità superiore – esempio il rapporto tra le imprese mai beneficiarie sulle imprese totali del piano risulti il 19,60% sarà arrotondato a 20.



formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo, incaricati da imprese aderenti a Fon.Coop. Gli Enti o società di formazione debbono essere accreditati presso la Regione di competenza per le attività previste dal piano. Gli organismi di formazione non accreditati presso la Regione di competenza debbono essere accreditati presso il Fondo secondo le modalità previste nel Regolamento di accreditamento delle strutture formative presso Fon.Coop disponibile sul sito www.foncoop.coop nella sezione Accreditamento.

Possono presentare piani a valere sul presente Avviso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267) di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- che siano in regola con il documento di regolarità contributiva (DURC);
- che non sussistano a carico del legale rappresentante sentenze di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso, corruzione, di frode e/o di riciclaggio.

Salvo quando espressamente previsto successivamente, non è possibile modificare la composizione soggettiva del soggetto proponente e attuatore a pena di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica indetta con il presente Avviso o, se intervenuta in corso di esecuzione del piano formativo, di revoca del contributo concesso.

Fermo restando quanto specificatamente previsto dai successivi paragrafi 3.1), 3.2), 3.3), 3.4) e 3.5), si applicano i seguenti criteri direttivi:

- 1) la modifica soggettiva in tutti i casi non può determinare alcun pregiudizio all'esecuzione del piano per come presentato e approvato, deve garantire la coerenza del piano con le finalità del presente Avviso e con i relativi Allegati;
- 2) l'interessato ad ottenere l'autorizzazione del Fondo alla modifica soggettiva deve presentare apposita domanda di autorizzazione, con esplicitazione delle ragioni della sostituzione, nella quale si auto-dichiarano, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., il possesso da parte del soggetto "sostituito" dei requisiti previsti dall'Avviso. La richiamata auto-dichiarazione è sottoscritta per accettazione anche da parte del soggetto "sostituito";
- 3) la sostituzione dell'ente di formazione, quale proponente, può avvenire con altro ente di formazione o con la/e stessa/e impresa/e beneficiaria/e, purché il nuovo soggetto proponente/attuatore sia in possesso dei requisiti necessari per dare esecuzione al piano approvato;
- 4) non equivalgono a cessione della convenzione, né a delega a terzi, le operazioni societarie straordinarie previste dall'ordinamento da comunicare tempestivamente al Fondo secondo la procedura prevista (a titolo meramente esemplificativo, fusioni, cessioni e trasferimenti di rami d'azienda);
- 5) Il Fondo, nelle precedenti ipotesi sub 1), 2), 3) e 4), da intendersi come eccezionali e di stretta interpretazione – fatta salva l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento, in caso di integrazione della domanda – rilascia o nega l'autorizzazione entro trenta (30) giorni dalla presentazione della relativa domanda, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e ss. mm. e dal Regolamento sui principi del procedimento amministrativo del Fondo. A tale ultimo proposito, si precisa che le modifiche soggettive sono efficaci solo a far data dall'autorizzazione espressa del Fondo, comunicata al richiedente. Il Fondo, pertanto, declina qualsiasi responsabilità e non riconoscerà alcun contributo per attività avviate prima della conclusione del procedimento di esame della domanda di autorizzazione.



3.1 Associazione temporanea d'impresе (ATI) o Associazione temporanea di scopo (ATS)

Fermo restando quanto previsto in termini generali dal precedente capitolo 3) *Presentatori e attuatori*, è ammessa la presentazione di un piano formativo da parte di una costituenda ATI o ATS con la preventiva indicazione, già in fase di presentazione, del soggetto mandatario dell'ATI o ATS e con la sottoscrizione dell'impegno a costituire formalmente presso un notaio l'Associazione entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del contributo.

Il soggetto mandatario dovrà inserire in piattaforma, oltre alla Convenzione, copia dell'atto costitutivo dell'ATI o ATS nei termini anzidetti, che dovrà contenere comunque i seguenti elementi:

- dettaglio completo di tutti gli associati e dei loro rappresentanti;
- mandato speciale con rappresentanza al soggetto mandatario con specifica dei poteri ad esso conferiti;
- responsabilità solidale nei confronti del Fondo di tutti i soggetti sottoscrittori dell'ATI o ATS per la realizzazione degli obiettivi del piano.

Costituiscono ipotesi di modifiche soggettive ammesse, previa autorizzazione espressa da parte del Fondo, le seguenti:

- a) sostituzione dell'ente di formazione, quale proponente e capofila, con altro ente di formazione o con impresa beneficiaria, destinataria del piano, purché il nuovo soggetto capofila sia in possesso dei requisiti necessari per dare esecuzione al piano approvato;
- b) riduzione della composizione dell'ATI purché ciò non determini un pregiudizio all'esecuzione del piano, e comunque fatta salva la possibilità della corrispondente riduzione del contributo ed a condizione che la composizione dell'ATI non sia stata oggetto di specifica valutazione di merito del piano formativo presentato.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), da intendersi come tassativi e di stretta interpretazione, gli interessati dovranno produrre apposita domanda di autorizzazione, corredata da un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante p.t. del Mandatario dell'ATI, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, sottoscritta per accettazione, rispettivamente dal soggetto "sostituito" [nell'ipotesi sub a)] e dal membro dell'ATI "uscente" [nell'ipotesi sub b)], in applicazione del capitolo 15 *Documentazione per la partecipazione alla procedura* del presente Avviso.

Il rapporto tra i soggetti aderenti all'Associazione Temporanea non è configurabile come delega a terzi.

I singoli componenti l'Associazione Temporanea operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese da loro effettuate.

Gli stessi componenti dell'Associazione Temporanea sono tenuti a presentare, sia pure per il tramite del mandatario, il rendiconto delle attività e delle connesse quote economiche di rispettiva competenza.

Nel piano presentato andranno specificate le responsabilità operative assegnate ad ogni soggetto con il relativo costo preventivato.

3.2 Forme aggregative diverse dalle ATI o ATS

I criteri previsti dal precedente capitolo 3 *Presentatori e attuatori* si applicano alle forme aggregative previste dall'ordinamento (a titolo meramente esemplificativo, consorzi di cooperative, contratti di rete, gruppi cooperativi paritetici), diversi dalle ATI/ATS.



Il Fondo si pronuncia mediante provvedimento espresso secondo quanto previsto dal richiamato capitolo 3 del presente Avviso, in applicazione di quanto stabilito dal capitolo 15 *Documentazione per la partecipazione alla procedura*.

3.3 Altre ipotesi

I criteri previsti dal precedente capitolo 3 *Presentatori e attuatori*, si applicano alle ulteriori ipotesi, diverse da quelle disciplinate nei precedenti capitoli 3.1), e 3.2) e nei successivi capitoli 3.4) e 3.5), introdotti per effetto di disposizioni sopravvenute.

Il Fondo si pronuncia mediante provvedimento espresso secondo quanto previsto dal richiamato capitolo 3 del presente Avviso, in applicazione di quanto stabilito dal capitolo 15 *Documentazione per la partecipazione alla procedura*.

3.4 Soggetti terzi delegati coinvolti nella realizzazione del piano

Fermo restando quanto previsto in termini generali dal precedente capitolo 3) *Presentatori e attuatori*, nella realizzazione del piano possono essere coinvolti soggetti diversi, rispetto al presentatore/attuatore, nelle modalità e alle condizioni di seguito specificate.

La delega a soggetti terzi (non intendendosi per tali le persone fisiche) delle attività previste dal piano è subordinata all'autorizzazione da parte del Fondo e dovrà necessariamente avere le seguenti caratteristiche come indicato nella **Circolare n. 1 del 10/04/2018 dell'ANPAL al capitolo 3.2.2:**

- che si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscono all'operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l'attuatore non disponga in maniera diretta;
- che si tratti di interventi formativi rivolti al personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna;
- che il valore complessivo delle attività delegate non sia superiore al 30% del valore complessivo del piano.

Il terzo delegato dovrà possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare, all'interno del formulario del piano, al momento della richiesta dell'autorizzazione in applicazione del capitolo 15 *Documentazione per la partecipazione alla procedura* del presente Avviso ed in particolare al punto 6) e non potrà, a sua volta, delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, dell'attività. Responsabile a tutti gli effetti risulterà, in ogni caso, il soggetto presentatore/attuatore con il Fondo anche per le attività delegate.

Non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle attività da parte di:

- una associazione o consorzio agli associati o consorziati a ATI o ATS, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario che nei confronti del soggetto presentatore operano a costi reali senza possibilità di ricarichi;
- persona fisica o studi associati se costituiti in conformità alla legge 1815 del 23 novembre 1939 e s.m.i.;
- persona fisica titolare di una impresa individuale,
- personale dell'impresa beneficiaria che nei confronti del soggetto presentatore opera a costi reali.

In nessun caso la delega può riguardare:

- attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa del piano;



- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

Il Legale rappresentante o altro soggetto legittimato ad impegnare la volontà dell'impresa/organismo delegato deve sottoscrivere una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 nella quale dichiara la piena conoscenza, accettazione e rispetto di quanto previsto dal presente Avviso con manleva espressa in favore del Fondo in relazione ai rapporti fra il soggetto attuatore ed il medesimo.

I contratti stipulati tra ente presentatore e soggetto delegato dovranno essere particolarmente dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo. Inoltre, dovrà essere inclusa una clausola con la quale i delegati si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo sia del Fondo che dell'ANPAL, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto della delega.

La richiesta di delega in corso d'opera deve essere inoltrata al Fondo secondo le modalità previste dal Manuale di gestione per l'autorizzazione e va effettuata prima dell'inizio delle attività oggetto di tale richiesta.

Il Fondo, fatta salva l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento, in caso di integrazione della domanda, rilascia o nega l'autorizzazione entro cinque (5) giorni lavorativi dalla presentazione della relativa domanda.

Una stessa impresa o organismo non potrà essere indicato in uno stesso piano formativo sia come soggetto terzo che come Partner di progetto.

3.5 Soggetti Partner di progetto coinvolti nella realizzazione del piano

Fermo restando quanto previsto in termini generali dal precedente capitolo 3) *Presentatori e attuatori*, ai fini dell'esecuzione del piano formativo, il soggetto attuatore può avvalersi di un "Partner di progetto", diverso dalle persone fisiche.

Lo svolgimento dell'attività del "partner di progetto" avviene in applicazione del criterio dei "costi reali", senza possibilità alcuna di rendicontare ricarichi o costi aggiuntivi.

La previsione dell'utilizzo di soggetti Partner di progetto è subordinata all'autorizzazione da parte del Fondo ed è soggetta inoltre alle seguenti condizioni:

- che si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscono all'operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l'attuatore non disponga in maniera diretta;
- che si tratti di interventi formativi rivolti al personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna;
- che il valore complessivo delle attività affidate al partner non sia superiore al 30% del valore complessivo del piano.

L'avvalimento di un "partner di progetto" non equivale, in ossequio a quanto previsto dal presente paragrafo, a cessione della convenzione, né a delega.

Il Partner di progetto dovrà possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare, all'interno del formulario del piano, al momento della richiesta dell'autorizzazione in



applicazione del capitolo 15 *Documentazione per la partecipazione alla procedura* del presente Avviso ed in particolare al punto 6) e non potrà, a sua volta, delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, dell'attività. Responsabile a tutti gli effetti risulterà, in ogni caso, il soggetto presentatore/attuatore con il Fondo anche per le attività affidate al Partner.

Non si considera affidamento a partner l'incarico della realizzazione delle attività da parte di:

- una associazione o consorzio agli associati o consorziati a ATI o ATS, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario che nei confronti del soggetto presentatore operano a costi reali senza possibilità di ricarichi;
- persona fisica o studi associati se costituiti in conformità alla legge 1815 del 23 novembre 1939 e s.m.i.;
- persona fisica titolare di una impresa individuale,
- personale dell'impresa beneficiaria che nei confronti del soggetto presentatore opera a costi reali.

In nessun caso l'incarico al Partner può riguardare:

- attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa del piano;
- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

Il Legale rappresentante o altro soggetto legittimato ad impegnare la volontà dell'impresa/organismo indicato come partner deve sottoscrivere una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 nella quale dichiara la piena conoscenza, accettazione e rispetto di quanto previsto dal presente Avviso con manleva espressa in favore del Fondo in relazione ai rapporti fra il soggetto attuatore ed il medesimo.

I contratti stipulati tra ente presentatore e soggetto Partner dovranno essere particolarmente dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo. Inoltre, dovrà essere inclusa una clausola con la quale i partner si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo sia del Fondo che dell'ANPAL, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'incarico.

La richiesta di utilizzo di Partner in corso d'opera deve essere inoltrata al Fondo secondo le procedure previste dal Manuale di gestione per l'autorizzazione e va effettuata prima dell'inizio delle attività oggetto di tale richiesta.

Il Fondo, fatta salva l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento, in caso di integrazione della domanda, rilascia o nega l'autorizzazione entro cinque (5) giorni lavorativi dalla presentazione della relativa domanda.

Una stessa impresa o organismo non potrà essere indicato in uno stesso piano formativo sia come soggetto terzo che come Partner di progetto.

4. Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari

Sono soggetti beneficiari imprese o altri organismi con le seguenti caratteristiche:



- che al momento della presentazione del piano siano aderenti o che abbiano espletato la procedura di adesione al Fondo tramite Uniemens e/o DMAG in conformità con quanto previsto dal *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* del Fondo (Cfr. Capo Terzo – Articolo 11); resta inteso che il Fondo si riserva di verificare che l'adesione relativa alla matricola INPS o posizione DMAG interessata dal piano sia confermata nel data base Inps pena la revoca del contributo; è onere del soggetto proponente e dell'impresa beneficiaria assicurarsi tramite il cassetto previdenziale dell'impresa (da consultare anche dopo la presentazione del piano) che l'adesione sia andata a buon fine. In attesa dell'aggiornamento del cassetto previdenziale e/o per poter effettuare eventuali riscontri è necessario che il flusso UNIEMENS con relativa ricevuta di invio all'INPS sia reso disponibile dall'impresa beneficiaria e/o dal soggetto proponente. In difetto, il Fondo dovrà assumere conseguentemente gli atti relativi al procedimento e non potrà procedere all'erogazione del contributo; per ulteriori specifiche si rimanda al Manuale di gestione dell'Avviso;
- che si impegnino a rimanere aderenti a Fon.Coop per almeno il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano formativo;
- che in merito alla scelta del canale di finanziamento risultino nel canale "Fondo di Rotazione";
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 46 del 14/07/2020;
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 45 del 8/06/2020;
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 47 del 8/03/2021;
- che non siano beneficiari di piani a valere sul Conto Formativo saldo risorse 2019 con codice C21A19;
- che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267) di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni.

Si riporta inoltre quanto stabilito l'articolo 5.1 del Regolamento per la Gestione del Conto Formativo pubblicato a febbraio 2021 pubblicato sul sito del Fondo *"A partire dal 6 luglio 2012 tutte le imprese, ad esclusione delle sole "neoaderenti", che risultano beneficiarie di un contributo a valere sull'Avviso del Fondo di Rotazione perderanno le RPA di tre anni (presenti o future). Tutte le imprese "neoaderenti", anche con risorse in "portabilità", che partecipano ad un Avviso Fondo di Rotazione nei primi 12 mesi di adesione al Fondo ed ottengono un contributo non perdono le risorse (RPA) per gli anni successivi.*

L'impresa, anche nel caso in cui non abbia risorse residue sul Conto Formativo in quanto utilizzate o sottratte a seguito dell'approvazione di uno o più piani a valere su un precedente Avviso del Fondo di Rotazione, che risulti beneficiaria di piani approvati a valere sul Fondo di Rotazione di un certo anno, perde le RPA future di tre (3) anni di versamento."

È consentito che una impresa partecipi ad un solo piano a valere sul presente Avviso.

Non è consentito che una singola impresa:

- **sia beneficiaria di più Avvisi del Fondo di Rotazione tra quelli emanati nel corso del 2021;**
- **partecipi contemporaneamente agli Avvisi del Fondo di Rotazione pubblicati nel corso del 2021.**

Sono **destinatari** dei piani:



1. soci lavoratori/lavoratrici di imprese cooperative che prestano la loro attività presso la cooperativa ricevendo una remunerazione (anche non da lavoro dipendente);
2. dipendenti inclusi apprendisti;
3. lavoratori in ammortizzatori sociali (FIS, CIGO, CIGS, CIGD, contratti di solidarietà);
4. lavoratori con contratto di co.co.co. e di co.co.pro. in deroga;
5. soggetti disoccupati o inoccupati (o con contratti diversi da quelli ammessi) che l'impresa beneficiaria intende assumere.

Sono altresì inclusi i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio; si specifica nel caso di questa tipologia di lavoratori come per quelli in ammortizzatori sociali che l'impresa beneficiaria dovrà assicurare la quota di co-finanziamento privato, se dovuta in base al regime di aiuto prescelto.

Si precisa che i destinatari della formazione disoccupati o inoccupati di cui al precedente punto 5 dovranno essere assunti con contratto di lavoro dipendente dall'impresa beneficiaria del piano entro il termine di gestione del piano.

Non possono essere destinatari dei piani i lavoratori che siano in mobilità, professionisti a partita iva, lavoratori interinali, tirocinanti a meno che l'impresa beneficiaria intenda assumerli entro il termine di gestione del piano.

5. Regime d'aiuti

Per i contributi concessi a valere sull'Avviso si applica la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di cui ai seguenti Regolamenti: *"Fondi interprofessionali per la formazione continua – Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014"* - approvato con D.D. 27/Segr. D.G./2015 e successivo D.D. 96/Segr. D.G./2014 del 17.12.2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883 e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 e prorogato fino al 31/12/2023**; *Regolamento (UE) N. 651/2014* della Commissione del 17 giugno 2014; *Regolamento (UE) n. 1407/2013* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea *"de minimis"* e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 e prorogato fino al 31/12/2023**; *Regolamento (UE) 1408/2013* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *"de minimis"* nel settore della produzione dei prodotti agricoli modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2019/316 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2019 e prorogato fino al 31/12/2027**; *Regolamento (UE) 717/2014* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti *"de minimis"* nel settore della pesca e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/2008 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2020 e prorogato fino al 31/12/2022**.

I citati Regolamenti sono consultabili nella sezione "normativa" del sito www.foncoop.coop e approfonditi nel Manuale di gestione dell'Avviso.

La concessione dei contributi è inoltre subordinata alla interrogazione del **Registro Nazionale Aiuti** e alla registrazione del contributo da parte di Fon.Coop ai sensi dell' art. 52 della L. 24



dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e delle disposizioni attuative.

6. Risorse dell'Avviso

Le risorse, derivanti da quelle assegnate dall'INPS al Fondo, destinate ai piani ai sensi del presente Avviso ammontano a **€ 4.000.000,00** assegnate su lista unica nazionale.

Il piano viene attribuito alla regione in base alla sede legale dell'impresa beneficiaria. E' possibile presentare piani pluriregionali.

Ferme le risorse destinate, il Fondo si riserva, in ogni caso di:

1. ridurre il contributo richiesto per il singolo piano sulla base della valutazione tecnica (demandata al Gruppo di Valutazione, come indicato al capitolo 11) di uno o più elementi del medesimo o in ragione del superamento dei massimali, ai sensi dell'Avviso e di tutta la documentazione regolamentare in ogni caso riferibile all'Avviso;
2. integrare le risorse per completare il finanziamento dei piani utilmente collocati in graduatoria;
3. integrare le risorse dell'Avviso anche con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per la redazione delle graduatorie il Fondo procederà a:

1. collocare in ordine di punteggio totale su lista unica nazionale i piani idonei (punteggio pari o superiore alla soglia minima);
2. in caso di piani con medesimo punteggio totale l'ordine in graduatoria sarà quindi determinato in base al punteggio ottenuto con riferimento al solo item della griglia di valutazione "Qualità progettuale"; nel caso persistano punteggi *ex aequo* si prenderà in considerazione l'ordine di presentazione dei piani (numero di protocollo).

I criteri sopra indicati fanno riferimento e si applicheranno limitatamente a piani ammissibili a norma del presente Avviso ed inseriti utilmente nella graduatoria per ordine di punteggio.

7. Accordo di condivisione sindacale

Il piano formativo aziendale condiviso risulta da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale di ciascuna impresa beneficiaria coinvolta nel piano, o suo delegato, e RSU in cui siano presenti tutte le Organizzazioni Sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil o RSA di tutte le Organizzazioni Sindacali costituenti il Fondo o per il tramite delle rappresentanze territoriali o settoriali dei lavoratori afferenti a CGIL, CISL, UIL.

In caso di assenza di una o più Organizzazioni Sindacali in azienda l'accordo fra la rappresentanza aziendale e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori deve essere sottoscritto dalle strutture sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil per il tramite della organizzazione settoriale/territoriale competente.

Fon.Coop chiarisce ai fini dell'ammissibilità che l'accordo deve:

- essere sottoscritto da tutte e tre le organizzazioni sindacali costituenti il Fondo (CGIL-CISL e UIL);
- indicare espressamente nel testo dell'accordo sindacale tutte le imprese coinvolte nel piano;
- essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o da altro soggetto dal medesimo nominato tramite delega che dovrà essere redatta secondo il *fac simile* reso disponibile sul sito del Fondo e allegata nel formulario *on line* di presentazione del piano;



- riportare in modo chiaro il nominativo e la struttura di appartenenza di tutti i firmatari dell'accordo stesso per la parte sindacale.

Per quanto concerne il testo del documento di condivisione esso è lasciato alla libera determinazione delle parti. Tuttavia è richiesto che:

- si faccia esplicito riferimento alla richiesta di contributo a Fon.Coop;
- siano riportate in modo chiaro le finalità, gli obiettivi specifici del piano, gli esiti attesi e i lavoratori coinvolti;
- siano richiamate le specifiche aree di intervento formativo previste con indicazione del numero di ore e di destinatari nonché la previsione dell'utilizzo di *voucher*;
- siano indicate, dove previsto nel piano, specifiche funzioni che svolgono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (esempio: monitoraggio, ricerca, ecc).

Qualora i lavoratori destinatari della formazione siano presenti in più province e/o in più regioni e/o appartengano a settori diversi, l'accordo può essere condiviso con le rappresentanze sindacali della sede legale della/e impresa/e beneficiaria/e purché nel testo dell'accordo siano riportate le varie sedi e/o i settori interessati.

Si precisa che saranno ritenuti validi anche gli accordi di condivisione che:

- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali di categoria afferenti a CGIL, CISL, UIL per i piani che coinvolgano lavoratori di più imprese appartenenti a settori diversi;
- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali territoriali afferenti a CGIL, CISL, UIL delle provincie interessate per piani che coinvolgano lavoratori di più provincie;
- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali territoriali o settoriali afferenti a CGIL, CISL, UIL delle varie provincie e/o regioni coinvolte nel caso di piani che coinvolgano lavoratori di più regioni.

In caso l'impresa disponga di un piano formativo annuale già condiviso con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e che risponda ai criteri richiesti dal Fondo nel presente Avviso tale documento può essere utilizzato ai fini della condivisione delle iniziative formative di cui si chiede il contributo; il piano annuale formativo condiviso va inserito nel formulario *on line*.

L'accordo sindacale dovrà essere inserito **esclusivamente** nel formulario *on line* attraverso la funzione di upload nella sezione specifica (Condivisione) entro il termine di validazione del formulario del piano. Per i documenti relativi all'accordo sindacale e alla eventuale delega alla sottoscrizione non è richiesta la firma digitale o l'invio del cartaceo originale. Ai fini dell'ammissibilità e/o della valutazione non saranno presi in considerazione accordi inviati in altra modalità o oltre il termine di validazione del piano previsto per il **23/11/2021**.

In caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle condizioni di cui al presente articolo, il piano non sarà considerato ammissibile.

8. Tipologia di attività ammissibili

I piani presentati dovranno esplicitare finalità e obiettivi (quale tipo di innovazione è prevista tra quelle indicate al capitolo 1.2), le attività non formative propedeutiche alla formazione (metodologie e modalità di realizzazione e risultati attesi), le aree formative di intervento e la tipologia di competenze (manageriale, tecnico-professionale, specialistica, digitale; soft skills...). E' richiesta una progettazione di massima dell'attività formativa, indicando il numero di ore di formazione

complessiva e il numero di destinatari complessivi, che saranno elementi vincolanti nel corso di realizzazione e rendicontazione del piano.

Nel corso di realizzazione del piano, alla conclusione delle attività non formative propedeutiche, si andranno a definire nel dettaglio i singoli percorsi formativi (contenuti, ore, modalità di erogazione e destinatari dei singoli percorsi).

8.1. Attività non formative propedeutiche ammesse (fase I)

Il piano dovrà esplicitare tutte le attività non formative propedeutiche previste nella prima fase. Possono essere progettate e realizzate una o più tipologie di attività ammissibili purché coerenti con le finalità e gli obiettivi specifici del piano tra quelle di seguito riportate.

Tipologia di attività propedeutiche ammissibili:

- studi e ricerche di settore e/o mercato;
- analisi organizzativa e professionale;
- consulenze e/o elaborazioni a supporto delle figure apicali e strategiche delle imprese;
- realizzazione di work-shop, focus group, seminari di sensibilizzazione, approfondimento e promozione;
- attivazione o consolidamento di partenariato.

Tra le azioni non formative rivolte al personale saranno ammesse:

- orientamento;
- attività di assessment;
- bilanci di competenze;
- mappatura delle competenze;
- percorsi di individuazione validazione e certificazione delle competenze.

Non è previsto un termine specifico entro il quale realizzare le attività non formative propedeutiche ma il soggetto proponente deve tenere conto della durata massima prevista per la realizzazione del piano (cfr capitolo 9 dell'Avviso) che comprende tutte le attività (formative e non formative).

I costi delle attività non formative propedeutiche non devono superare il del **50% del contributo richiesto** come specificato nel successivo capitolo 10.

8.2. Attività formative ammissibili (FASE II)

La seconda fase prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione di una o più tipologie di attività declinate in relazione alle aree formative d'intervento e alla tipologia di competenze individuate nel piano presentato e coerenti con i risultati delle azioni non formative propedeutiche.

La progettazione formativa di dettaglio deve essere inserita nel formulario *on line* a cura del soggetto proponente al termine delle azioni non formative propedeutiche e approvata dal Fondo. Si tenga

conto della tempistica prevista dall'Avviso per la realizzazione dell'intero intervento (azioni propedeutiche e formative).

Le attività formative devono essere connesse alle azioni di innovazione organizzativa, tecnologica o sociale previste dall'Avviso di cui ai capitoli 1, 1.1., 1.2..

Non sono ammissibili attività di formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione (esempio relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro) e/o obbligatorie per l'apprendistato.

La formazione deve essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile (cfr. Circolare dell'ANPAL n. 1 del 10/04/2018 capitolo 3.2).

Sono ammesse le seguenti modalità formative, anche tra loro combinate, da svolgere in presenza o in modalità virtuale, da utilizzare anche attraverso percorsi personalizzati che:

1. configurano processi di comunicazione prevalentemente ad una via (lezioni frontali, seminari, ecc.);
2. promuovono il confronto su problemi e situazioni reali (simulazioni, analisi di caso, *role playing*, esercitazioni, gruppi di studio, laboratori, ecc.);
3. strutturano momenti formativi ad hoc fuori dall'aula (*tutoring, mentoring, coaching, ecc.*);
4. attuano momenti formativi all'interno delle realtà produttive delle aziende (*formazione on the job*);
5. consentono di sperimentare quanto acquisito durante il percorso formativo (*project work*);
6. realizzano formazione a distanza (FAD on line asincrona) con adeguate piattaforme basate su LMS (Learning Management System). Le ore di formazione in modalità FAD asincrona non possono superare il **50%** delle ore totali previste nel piano.

Si precisa che le modalità formative indicate nei punti da 1 a 5 possono essere svolte a distanza in modalità sincrona tramite **webinar** per il **100%** delle ore previste dal piano.

Si precisa che per quanto riguarda la formazione a distanza vanno rispettate le indicazioni riportate nella **Circolare dell'Anpal n. 4 del 28 dicembre 2020** e pubblicata sul sito del Fondo.

Si specifica inoltre che **le attività formative dovranno essere erogate con modalità che rispettino le disposizioni vigenti a livello nazionale e/o regionale** e che sia rispettato quanto previsto nella seguente documentazione:

- "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19" del 6 aprile 2021 e ss.mm.ii.;
- "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" della Conferenza delle Regioni e Province Autonome (paragrafo Corsi di formazione – pag. 33) che integra la pubblicazione del D.L. del 18 maggio 2021 n°65, in attesa delle ulteriori disposizioni operative ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto.

È richiesto che per ciascuna attività formativa (ad eccezione dei voucher) siano previste minimo 2 ore di formazione.

Fon.Coop chiarisce che non assume alcuna responsabilità in merito al rispetto, alla validità e



conformità dei piani finanziati alle imprese beneficiarie in ordine alla normativa vigente (leggi, decreti legislativi, accordi stato-regioni, regolamenti) per ciò che riguarda la formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione ed alle effettive esigenze e/o obblighi aziendali in materia, e più in generale di tutta la formazione regolamentata.

Sono ammissibili anche *voucher* individuali di formazione. Per *voucher* si intende un buono formativo che consente ad un singolo lavoratore dell'impresa beneficiaria del piano la partecipazione ad uno specifico percorso di formazione erogato da un organismo di formazione che sia Università o Centro di Ricerca ad essa direttamente collegato o che abbia uno dei seguenti requisiti:

- accreditato presso Fon.Coop;
- accreditato presso la Regione di competenza;
- accreditato presso organismo pubblico – Ministero dei Trasporti, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Salute, MIUR;
- certificato UNI EN ISO.

Il soggetto erogatore del *voucher* non può essere il soggetto proponente del piano.

Sono ammessi piani nei quali la formazione sia realizzata esclusivamente con *voucher* formativi.

9. Durata

Le azioni previste dal piano debbono essere avviate entro **30** (trenta) giorni dalla data di approvazione del piano e concludersi (sia le attività non formative propedeutiche che le azioni formative) entro **18** mesi dalla data di inizio attività, termini da intendersi essenziali e perentori.

Sarà cura del soggetto proponente del piano prevedere una congrua programmazione delle attività previste dal piano che garantisca una adeguata tempistica per la realizzazione dei percorsi formativi. Il piano dovrà essere rendicontato entro **45** giorni dalla data di chiusura delle attività.

Fon.Coop si riserva la facoltà di valutare proroghe ai predetti termini, in caso di ragioni debitamente motivate e documentate dal richiedente (che devono essere straordinarie o non prevedibili al momento della presentazione del piano), assicurando al contempo il bilanciamento tra il principio di favor participationis unitamente all'esigenza di completamento dell'attività formativa, entro i seguenti limiti inderogabili:

- le richieste di proroga di avvio del piano non possono in ogni caso eccedere il termine ultimo di 30 gg (60 gg dalla approvazione del contributo);
- le richieste di proroga di chiusura del piano non possono in ogni caso eccedere il termine ultimo di 6 mesi (24 mesi dall'inizio del piano);
- le richieste di proroga di rendiconto del piano non possono in ogni caso eccedere il termine ultimo di 30 gg (75 gg dalla chiusura del piano).

10. Parametri di contributo per i piani

Ogni singolo piano non deve prevedere una richiesta di contributo superiore a € **80.000,00**.

I piani debbono rispettare il **parametro massimo di costo di € 140,00 per ora formazione**.

Dal calcolo del costo ora formazione è escluso il costo:

- dei lavoratori in formazione (voce C1);



- dei *voucher* (voce A2.8);
- delle attività non formative (macro voci A1, A5).

All'interno del contributo previsto il piano può prevedere uno o più *voucher* individuali di formazione nel rispetto di quanto previsto nell'articolo "Tipologia di attività ammissibili".

Il Fondo riconosce un contributo massimo per singolo *voucher* formativo individuale di € **2.500,00** (dal calcolo è escluso il costo dei lavoratori in formazione). Per il *voucher* formativo non è richiesto il rispetto di un parametro massimo di costo ora formazione.

Nella predisposizione del **preventivo del piano** il soggetto proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i costi diretti e indiretti del piano (Area A) devono essere almeno l'80% del costo totale del piano (area A + Area B);
- i costi per la realizzazione delle attività formative della voce A2 devono essere almeno il **40%** del costo totale del piano (area A + Area B della Scheda G);
- i costi delle attività non formative corrispondenti alle macro voci A1 - Attività propedeutiche ad iniziative formative e A5 - Altre attività propedeutiche del preventivo nel formulario di presentazione possono essere al massimo il **50%** del valore del piano (Area A + Area B della Scheda G).

Le percentuali indicate per i piani devono essere calcolate sul costo totale del piano (Area A + Area B della Scheda G) escluso il costo dei lavoratori in formazione (Area C).

Il costo aziendale dei lavoratori in formazione (voce C1.1 costo dei lavoratori in formazione) costituisce esclusivamente cofinanziamento privato a carico dell'impresa beneficiaria.

In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione le previsioni e facoltà riservate a Fon.Coop di cui all'articolo "Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani" ovvero, ove richiamate, quelle di cui al precedente articolo "Risorse dell'Avviso".

Le specifiche modalità di compilazione del preventivo dei piani formativi sono contenute nel Manuale di gestione dell'Avviso.

11. Valutazione Piani Aziendali

I piani presentati sono valutati da un Gruppo di Valutazione indipendente, individuato secondo le procedure del Fondo sulla base della seguente griglia:

Criteri	Indicatori	Sottocriteri	Punt. max
Bilateralità	Accordo di condivisione sottoscritto dalla/e impresa/e beneficiaria/e con le tre organizzazioni sindacali	All'interno dell'accordo è riportata la descrizione dettagliata del piano frutto della condivisione/negoziazione tra le parti: imprese beneficiarie, azioni, destinatari coinvolti, obiettivi e risultati attesi	0-3



Criteri	Indicatori	Sottocriteri	Punt. max
	<p>Partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori alle attività non formative previste dal piano</p>	Nell'accordo è indicata la chiara ed esplicita partecipazione dei rappresentanti sindacali alle attività di progettazione (definizione di obiettivi e risultati attesi) frutto del processo di condivisione	0-2
		Nell'accordo è indicata la chiara ed esplicita partecipazione dei rappresentanti sindacali alle attività non formative propedeutiche di ricerca e di analisi	0-3
		Nell'accordo è indicata la chiara ed esplicita partecipazione dei rappresentanti sindacali alle attività di monitoraggio	0-2
Subtotale			10
Impresa e di contesto sviluppo	<p>Descrizione delle caratteristiche dell'impresa/e beneficiaria/e</p>	Descrizione relativa a mission, settore, struttura dell'organico, prodotti e servizi principali	0-4
		Descrizione delle principali trasformazioni avvenute nel corso dell'ultimo triennio (fattori di successo e fattori critici)	0-4
		Descrizione dei processi (produttivi, gestionali, di servizio) e/o delle aree aziendali che necessitano di innovazione (nuove figure professionali da inserire nell'organico, nuovi prodotti/servizi da implementare, nuova struttura organizzativa, adozione nuove tecnologie, ecc.)	0-8
		Analisi e descrizione del mercato/contexto di sbocco dell'azienda, delle sue caratteristiche (in termini di principali concorrenti e/o potenziali soggetti partner), della sua dinamica più recente e dei suoi potenziali sviluppi.	0-5
		Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale in cui l'azienda è inserita (descrizione di eventuali reti di partnership previste o avviate, partecipazione a programmi e/o progetti di sviluppo (a livello locale, nazionale, internazionale).	0-5
	<p>Descrizione del mercato/contexto in cui si situa l'azienda e potenziali elementi di sviluppo</p>		



Criteria	Indicatori	Sottocriteri	Punt. max
Stato adesione impresa	Premialità adesioni	impresa che abbia aderito – con almeno una matricola - entro il 31/12/2015 e non abbia effettuato revoche da quella data	0-1
		impresa che sia aderente a Fon.Coop a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso	0-1
Subtotale			28
Premialità	Sperimentazioni	<p>Nel piano è attuata almeno una delle seguenti sperimentazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sperimentazioni di reti di partenariato: descrizione degli obiettivi, delle fasi, delle scelte e degli strumenti utilizzati per la costruzione o il rafforzamento del partenariato; descrizione dei ruoli, delle funzioni e dell' apporto di ciascun partner alla realizzazione degli obiettivi del Piano;- Descrizione di nuovi modelli organizzativi e di gestione per l'inclusione socio lavorativa di soggetti svantaggiati e/o per la conciliazione di tempi di vita e di lavoro per le pari opportunità di genere;- Descrizione delle azioni per la creazione di nuova occupazione: inserimento di nuove figure professionali oppure creazione di nuove cooperative	0-5
Subtotale			0-5
Qualità progettuale	Contributo delle attività previste dal piano all'implementazione di nuovi servizi /prodotti e/o integrazione di	Descrizione generale del “piano di sviluppo”: obiettivi di innovazione, azioni, fasi, approcci metodologici, tempi di realizzazione, soggetti coinvolti	0-7



Criteria	Indicatori	Sottocriteri	Punt. max
	pratiche organizzative finalizzati a sostenere politiche di innovazione sostenibili	Descrizione dettagliata del cambiamento culturale/organizzativo/gestionale, tecnologico atteso e dell'impatto complessivo in termini di innovazione e sostenibilità sulle politiche di sviluppo del personale, aziendale e/o territoriale	0-7
		Descrizione puntuale dell'articolazione progettuale e del concorso di ogni singola attività al raggiungimento dell'obiettivo: tipologia di attività (analisi, ricerca, costruzione di reti, ecc), denominazione attività e target dei destinatari; volume in ore, prodotti e risultati attesi	0-7
	Descrizione e coerenza della struttura progettuale: azioni, destinatari, obiettivi ed esiti attesi	Descrizione delle macro aree di competenze che si intendono sviluppare per il raggiungimento dell'obiettivo del piano	0-5
		Caratteristiche dei destinatari degli interventi (formativi e non formativi) e/o dei percorsi di sviluppo: qualifica attuale ruolo svolto in azienda, obiettivi formativi e risultati attesi (cambio di ruolo, nuove qualifiche, percorsi di carriera, ecc)	0-3
		Descrizione dei criteri d'individuazione del target/destinatari e descrizione delle caratteristiche salienti da cui si evinca la coerenza della scelta rispetto agli obiettivi del piano	0-3
		Adeguatezza dell'assetto organizzativo e di tutte le risorse professionali impiegate	Individuazione e descrizione delle funzioni e ruoli del team di progetto (compresi eventuali soggetti delegati e/o partner di progetto)
	adeguatezza dei profili (compresi dei soggetti terzi delegati e partner) rispetto alle attività assegnate e ai tempi di realizzazione		0-5
Subtotale			0-42



Criteria	Indicatori	Sottocriteri	Punt. max
Monitoraggio e valutazione	Metodologie di monitoraggio in itinere e valutazione in itinere e finale	Definizione degli obiettivi dell'attività di monitoraggio e della tipologia di valutazione, le aree di indagine, le modalità di rilevazione delle informazioni, la tempistica, le fasi, il personale coinvolto nella realizzazione dei singoli interventi ed i risultati/ prodotti attesi	0-3
		Coerenza con le finalità e gli obiettivi specifici del piano formativo proposto e le voci di preventivo valorizzate	0-2
Subtotale			0-5
Piano finanziario	Completezza e adeguatezza delle voci di costo valorizzate rispetto alle attività previste e all'articolazione del piano	Indicazione del numero di ore previste per ogni singola attività e adeguatezza dei costi orari rispetto alle risorse professionali utilizzate	0-2
		Adeguatezza degli importi delle voci di costo valorizzate rispetto alle attività previste	0-2
	Adeguatezza/economicità del contributo in relazione al numero di lavoratori coinvolti nel piano	Rapporto tra contributo del piano e numero di lavoratori coinvolti nel piano (tabella "organico e destinatari" del formulario) inferiore a € 2.000,00	0-6
Subtotale			0-10
Totale	NB: I progetti sono giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 65/100		100

Sono considerati idonei al finanziamento i piani che raggiungano il punteggio complessivo minimo di **65/100**.

NB. Saranno oggetto di valutazione i formulari e gli allegati presenti in piattaforma entro il termine di validazione del piano (termine ultimo il 23/11/2021), pertanto l'eventuale documentazione inviata o inserita in piattaforma oltre tale termine con qualsiasi modalità non sarà presa in considerazione.

12. Formazione delle Graduatorie

Le graduatorie vengono predisposte secondo quanto stabilito al precedente capitolo 6 del presente Avviso.

La graduatoria definitiva sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente pubblicata sul sito www.foncoop.coop, entro **65 giorni (escluso il periodo dal 23 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022)** solari dal termine ultimo per la presentazione dei piani fissato dall'Avviso, nelle modalità di cui all'art. 14 del *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* del Fondo.

In ogni caso Fon.Coop invierà attraverso il sistema GIFCOOP una mail automatica a tutti i proponenti con la comunicazione degli esiti delle procedure di gara.

13. Riesame della valutazione dei piani

Il soggetto proponente, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, potrà presentare richiesta motivata di riesame del punteggio attribuito al proprio piano formativo.

Fon.Coop sottoporrà tali richieste al Gruppo di Valutazione che provvederà, quindi, a riesaminare nel merito la richiesta pervenuta. Una volta conclusa tale successiva valutazione sarà cura del Gruppo di Valutazione trasmettere le risultanze al Fondo che provvederà a darne riscontro ai soggetti proponenti.

Non saranno prese in considerazione richieste di riesame manifestamente generiche.

Avverso i provvedimenti di diniego di accoglimento della richiesta di riesame è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nel termine decadenziale previsto dal d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il Codice del processo amministrativo.

14. Modalità e termini di partecipazione

1. Per la partecipazione al presente Avviso sia i soggetti proponenti sia le imprese beneficiarie dovranno essere **preventivamente registrati** al sistema informativo del Fondo, GIFCOOP, secondo quanto riportato nel *Regolamento disciplinante le modalità per la registrazione nel sistema informativo di Fon.Coop* pubblicato sul sito.

2. I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi oltre a quanto previsto dal presente Avviso anche a quanto previsto dal “*Manuale di gestione*” in quanto documentazione regolamentare del presente Avviso.

3. Il piano formativo condiviso deve essere predisposto utilizzando esclusivamente il sistema *on line* GIFCOOP.

4. Per i soggetti presentatori composti da più persone giuridiche essi vanno inseriti come Gruppo nel sistema *on line* seguendo le indicazioni dello specifico manuale utente prima della creazione del piano formativo che intendono presentare.

5. Le procedure per il corretto caricamento delle informazioni nel sistema GIFCOOP e sull'utilizzo dello stesso sono riportate sui seguenti manuali, disponibili sul sito del Fondo, che l'utente **ha l'onere di consultare**:

- **Manuale utente di registrazione;**
- **Manuale utente anagrafica;**
- **Manuale utente di gestione dei gruppi;**
- **Manuale utente per la presentazione dei piani formativi – Fondo di Rotazione;**
- **Manuale utente di gestione utenti;**

6. Il caricamento dei formulari *on line* a valere sul presente Avviso sarà attivo dal 30/07/2021.

7. Il termine ultimo per la validazione è fissato alle ore 13:00 del giorno 23/11/2021.

Dopo aver compilato tutte le schede previste dal formulario il soggetto proponente dovrà cliccare sul tasto “validazione piano”. Il Sistema Informativo a seguito dell'esito positivo della validazione procederà con l'assegnazione del numero di protocollo che attesterà l'avvenuta acquisizione del piano da parte del sistema. Nel sistema il piano passerà allo stato “validato”.



NB. Dopo la validazione né il piano né ogni altro elemento del medesimo potranno essere modificati o integrati.

8. Successivamente alla validazione l'utente dovrà scaricare la documentazione da sottoscrivere utilizzando esclusivamente la firma digitale (o firma elettronica avanzata) e **completare la procedura di presentazione entro e non oltre il 30/11/2021**. Trascorso tale termine non sarà più possibile procedere con la presentazione del piano. I piani si intendono presentati nel sistema *on line* solo dopo avere inserito nel sistema la documentazione prevista e debitamente sottoscritta digitalmente ed aver cliccato sul tasto "valida e invia allegati". Nel sistema il piano passerà allo stato "presentato".

9. Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte digitalmente e inserite a sistema non possono essere sostituite o integrate dopo la validazione (anche se i termini della presentazione non sono scaduti).

Le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere **esclusivamente** caricate sul sistema. Non sono ammesse modalità diverse da quella descritta al comma precedente e, pertanto, l'eventuale invio cartaceo e/o a mezzo posta elettronica delle dichiarazioni per le quali non sia stata effettuata la procedura di caricamento sulla piattaforma saranno considerate inammissibili.

10. Fon.Coop si riserva le facoltà di prorogare i termini di presentazione dei piani – in presenza di ragioni obiettive, non dipendenti dal Fondo medesimo – dandone tempestiva comunicazione esclusivamente tramite la pubblicazione sul sito del Fondo www.foncoop.coop.

15. Documentazione per la partecipazione alla procedura

La documentazione prevista per la partecipazione alla procedura, di cui al presente Avviso, è la seguente:

1. **domanda di contributo** direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del proponente o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del proponente;
2. **dichiarazione per ogni impresa** beneficiaria direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del beneficiario;
3. **accordo di condivisione** sottoscritto dalle parti sociali con le modalità e i termini previste dal presente Avviso (cfr. capitolo 7) e caricato esclusivamente nella piattaforma *on line*;
4. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatarî di A.T.I./A.T.S. non ancora costituita **dichiarazione costituenda ATI/ATS** direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di ciascun componente dell'A.T.I./A.T.S. o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del componente dell'A.T.I./A.T.S..
5. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatarî di A.T.I./A.T.S. costituita, Contratti di rete o Gruppi Cooperativi Paritetici **atto di costituzione a norma di legge**;
6. limitatamente ai piani che prevedono soggetti terzi delegati di cui al capitolo 3.4 e/o Partner di progetto di cui al capitolo 3.5 **dichiarazione per ogni soggetto** direttamente emessa



dal sistema *on line* resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da altro soggetto, inserito nel formulario nella piattaforma *on line*, legittimato ad impegnarne la volontà;

La documentazione prevista nei punti 1, 2, 4 e 6 dovrà essere caricata nel sistema *on line* e dovrà essere firmata digitalmente. Si precisa che si considera altresì valida la firma elettronica avanzata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. CAD).

E' cura e responsabilità del soggetto proponente che i dati comunque presenti nella piattaforma GIFCOOP (ad esempio anagrafica, costituzione gruppi) siano corrispondenti al vero e aggiornati alla data di presentazione del piano.

16. Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani

Il Fondo, dopo la scadenza del termine di presentazione dei piani, provvede alla nomina di apposita Commissione, composta anche da membri interni al Fondo, per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione e dei relativi allegati, ai fini dell'ammissibilità delle domande e per l'avvio alla successiva fase della valutazione di merito.

Ai fini del presente Avviso costituiscono **causa di inammissibilità dei piani, come tali non sanabili**, le seguenti ipotesi:

1. accordo sindacale non sottoscritto da tutte e tre sigle sindacali costituenti il Fondo;
2. mancato possesso, alla data di presentazione del piano, dei requisiti di partecipazione stabiliti dal presente Avviso ed in particolare agli artt. 3 e 4;
3. mancata validazione dal sistema *on line* di cui all'art. 14 del presente Avviso;
4. mancato rispetto dei termini previsti ai fini della validazione dei piani di cui all'art. 14 del presente Avviso;
5. mancato, inesatto o parziale rispetto dei termini, della procedura e delle modalità per la produzione digitale della documentazione richiesta dal presente Avviso;
6. mancata, parziale o errata compilazione della documentazione prevista dagli artt. 14 e 15 del presente Avviso.
7. sottoscrizione della documentazione, non emessa direttamente dal sistema dopo la validazione, di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 del capitolo 15;
8. violazione delle prescrizioni in ordine al contenuto ed alle modalità di sottoscrizione e inserimento *on line* dell'accordo di condivisione sindacale stabilite dall'art. 7 del presente Avviso;
9. mancata sottoscrizione del/dei firmatario/i nella persona del legale rappresentante o del soggetto formalmente delegato ad impegnare la volontà del soggetto indicato nella dichiarazione stessa, non corrispondenza tra la medesima sottoscrizione ed il nominativo indicato quale soggetto firmatario nonché ogni altro caso di incertezza assoluta in ordine al soggetto che ha reso e sottoscritto le autodichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000;
10. mancato completamento e/o mancato rispetto dei termini della procedura di validazione per la presentazione della domanda di partecipazione (in particolare nel caso in cui i file relativi alla documentazione da presentare siano stati caricati a sistema ma non sia stato cliccato l'apposito **tasto di validazione**);
11. presentazione o integrazione della domanda di partecipazione e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle stabilite dall'art. 15 presente Avviso;



12. presentazione di documentazione manipolata, contraffatta o comunque alterata, anche rispetto ai modelli predisposti dal Fondo;
13. nel caso di A.T.I./A.T.S. già costituite (consorzio, contratto di rete, Gruppo Paritetico), qualora i soggetti componenti il gruppo non risultino i medesimi tra il piano formativo e la documentazione inserita nel sistema *on line* in base alla procedura di creazione del “Gruppo” in piattaforma, come previsto dal “*Manuale di Gestione Gruppi GIFCOOP*”;
14. presentazione della domanda di partecipazione e/o dei relativi allegati che non siano stati inseriti nella piattaforma *on line* secondo le procedure di cui all’art. 15;
15. ogni altra irregolarità prevista espressamente dal presente Avviso e dal Manuale di gestione quale causa di inammissibilità;
16. aver reso informazioni false.

Fon.Coop si riserva di chiedere ogni opportuna **integrazione e/o chiarimento sulla documentazione presentata**, ove la stessa non sia prevista a pena di inammissibilità, in aderenza al principio del *favor participationis*, unitamente a quello di parità di trattamento, avuto riguardo alle mere ipotesi di elementi sanabili, anche in presenza di errori scusabili. Le predette richieste verranno inoltrate dal Fondo a mezzo PEC entro **30 giorni** solari dal termine ultimo di presentazione dei piani fissato dall’Avviso. Le integrazioni dovranno essere fornite a mezzo PEC dal soggetto presentatore entro **5 giorni** solari dalla richiesta del Fondo. Il Fondo si impegna ad esaminare le integrazioni pervenute entro **10 giorni** solari dal ricevimento.

La **verifica della firma digitale** e la successiva estrazione degli oggetti firmati deve essere effettuata con software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. La verifica della firma elettronica digitale può essere effettuata anche tramite applicazioni *on line*.

Si informano i soggetti proponenti che per la verifica della documentazione di partecipazione presente in piattaforma e firmata digitalmente il Fondo utilizza i seguenti **software**:

- DIKE
- Firma OK!

e la seguente **applicazione**:

- Infocert (<https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>)

I soggetti proponenti sono invitati a verificare che tutta la documentazione presentata (domanda di contributo, dichiarazioni delle imprese beneficiarie ed eventuale impegno alla costituzione dell’ATI/ATS) con firma digitale sia riscontrabile dai predetti software o sistemi.

I file devono consentire non solo di rilevare la presenza delle firme digitali ma ovviamente di visionare la documentazione ivi contenuta. Non è sufficiente che il documento nel suo contenuto sia visionabile se la firma non risulti presente e conforme.

I produttori dei predetti programmi e applicazioni rendono disponibili per il download i propri prodotti gratuitamente.

Il Fondo non è responsabile per qualsiasi malfunzionamento dei sistemi di applicazione e/o lettura della firma digitale in dotazione ai soggetti proponenti e/o beneficiari dei piani.

16.1. Effetti dell’inammissibilità parziale

Qualora venisse dichiarata inammissibile la documentazione presentata da una o più imprese beneficiarie, il piano medesimo potrà essere considerato comunque ammissibile a condizione che l’esclusione della/e impresa/e non determini il venir meno del requisito della pluralità del piano e sempreché non determini alcun pregiudizio all’esecuzione del piano per come presentato, che sia garantita la coerenza del piano con le finalità del presente Avviso e con i relativi Allegati e le attività



formative previste possano considerarsi scindibili tra loro.

17. Reclami e rimedi giurisdizionali

Avverso gli atti della procedura oggetto del presente Avviso potranno essere proposti i rimedi stabiliti dal *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* approvato dal Fondo agli artt. 17 (*Reclami*) e 18 (*Rimedi giurisdizionali*).

18. Verifiche successive

Il Fondo, prima della sottoscrizione della Convenzione, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, oggetto di autodichiarazione di cui al capitolo 15, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante *pro tempore* del proponente o da soggetto formalmente delegato ad impegnare la volontà del primo, sui soli proponenti utilmente collocati nella graduatoria finale in ossequio al principio di concentrazione del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990. Il controllo da parte del Fondo riguarderà la seguente documentazione:

- estratto del certificato penale del casellario giudiziario (**art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313**) del legale rappresentante del soggetto proponente (nel caso di Contratti di rete, Gruppi Cooperativi Paritetici, A.T.I./A.T.S. del legale rappresentante di tutti i componenti);
- visura camerale aggiornata del soggetto proponente;
- documento di regolarità contributiva (DURC).

Pertanto, i proponenti assegnatari di un contributo dovranno inserire in piattaforma la documentazione sopramenzionata.

19. Convenzione

Solo a seguito di esito positivo della verifica dei requisiti di cui all'articolo precedente il Fondo procederà alla sottoscrizione della Convenzione con il soggetto proponente e attuatore.

Qualora, nelle more delle attività di verifica, il soggetto proponente intenda dare inizio alle attività del piano ne ha facoltà purché abbia contezza che, in assenza dei requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 18, il Fondo non procederà alla firma della convenzione ed ogni costo maturato o sostenuto per la realizzazione del piano formativo resterà a carico del soggetto proponente che non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento. Il piano decadrà con effetto immediato dalla graduatoria di cui all'art. 12 del presente Avviso.

20. Richiesta di anticipo del contributo

Successivamente alla firma della Convenzione da parte del Fondo di cui all'art. 19, il soggetto attuatore potrà richiedere acconti e/o anticipazioni sull'importo del contributo approvato, la cui erogazione sarà valutata da parte di Fon.Coop.

Resta inteso che per la richiesta degli acconti e delle anticipazioni il soggetto attuatore dovrà fornire adeguata garanzia fideiussoria come indicato nel Manuale di gestione.

21. Obblighi del soggetto ammesso al contributo

E' fatto obbligo al soggetto attuatore di:

- rispettare quanto previsto, per le attività di progettazione, gestione e rendicontazione, dal "**Manuale di Gestione Avviso**" pubblicato sul sito www.foncoop.coop;
- inserire in piattaforma la Convenzione sottoscritta digitalmente entro e non oltre 30 giorni dalla



data di pubblicazione sul sito delle graduatorie. Il Fondo procederà successivamente alla verifica per l'accettazione della Convenzione;

- inserire in piattaforma la documentazione richiesta di cui al capitolo 18 del presente Avviso;
- dare avvio al piano entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del piano e comunque previa sottoscrizione della Convenzione;
- in caso di avvio del piano prima della pubblicazione delle graduatorie di rispettare le specifiche procedure previste dal “Manuale di Gestione Avviso” per l'avvio sotto responsabilità;
- di realizzare il piano nelle modalità approvate dal Fondo ed indicate nel formulario di presentazione;
- di effettuare la chiusura del piano entro 18 mesi dalla data di avvio del piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo;
- di rispettare il preventivo economico presentato e approvato salvo quanto diversamente disposto nel “Manuale di Gestione Avviso”;
- di inviare il rendiconto finale dei piani entro e non oltre 45 giorni dalla data di fine del piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo;
- di comportarsi secondo buona fede e comunicare al Fondo qualsiasi modifica che possa interessare l'attuazione del piano formativo.

Nell'accettare il contributo il soggetto attuatore si impegna incondizionatamente a sottoporsi ai controlli *in itinere* ed *ex post* disposti dal Fondo. Si impegna inoltre a fornire i dati di monitoraggio in itinere del piano ogni qual volta ne sia richiesto dal Fondo o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dall'ANPAL. **Il soggetto attuatore e le imprese beneficiarie sono tenuti a rendersi disponibili a partecipare, collaborare e fornire i dati e le informazioni necessarie alla valutazione d'impatto sui piani finanziati dal Fondo.**

È fatto obbligo all'impresa beneficiaria di rimanere aderente al fondo per il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano.

Il soggetto proponente e le beneficiarie del piano prendono altresì atto che il Fondo è dotato di un Modello organizzativo e di un Codice etico, disponibili sul sito istituzionale, di cui si impegnano a rispettare i principi.

22. Riconoscimento del contributo

Il contributo approvato sarà riconosciuto se, oltre alle prescrizioni del presente Avviso, alla conclusione del piano per **ciascuna attività formativa** siano rispettate le seguenti condizioni:

- ✓ siano svolte le ore di formazione approvate nel formulario;
- ✓ i partecipanti effettivi siano almeno il 70% di quelli previsti nel formulario. Per partecipanti effettivi si intendono gli iscritti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore previste dall'attività formativa.

Nel caso in cui non vengano realizzati uno o più *voucher* previsti dal piano l'importo corrispondente sarà decurtato dal contributo concesso.

23. Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale

Il Contributo approvato sarà soggetto a revoca nelle ipotesi previste dallo schema di convenzione,



allegato al presente Avviso.

E' possibile rinunciare al contributo tramite sottoscrizione di apposita autodichiarazione del soggetto beneficiario e, se diverso dal beneficiario, anche del soggetto proponente.

24. Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il R.U.P. è il Direttore generale del Fondo. Eventuali chiarimenti e informazioni relative all'Avviso possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: avvisifondorotazione@foncoop.coop; le risposte alle richieste pervenute saranno pubblicate, in forma anonima, nella sezione FAQ dell'Avviso sul sito del Fondo.

25. Tutela dei dati personali

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento di gara. A tal fine Fon.Coop si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Si informa che il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura, o, comunque, acquisiti da Fon.Coop, si svolgerà in conformità delle prescrizioni di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dalle disposizioni nazionali di legge e regolamentari in materia.

I partecipanti prendono contezza delle facoltà riconosciute in materia dalla legge e nel contempo con la partecipazione alla seguente procedura autorizzano il loro consenso al relativo trattamento dei dati in favore di Fon.Coop.

26. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso trovano applicazione lo Statuto, i regolamenti del Fondo, la normativa ad esso applicabile per quanto riguarda le attività formative, nonché il codice civile, in quanto applicabile.

Roma, 12 luglio 2021

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI FON.COOP